



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 1165 del 21 Dicembre 2017

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” – Disposizioni per l’attuazione del bando approvato con deliberazione n. 431/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il programma di sviluppo rurale (in seguito: PSR) della Regione Liguria per il periodo 2014-2020, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 2305/2013;

Richiamata la precedente deliberazione n. 431 del 1 giugno 2017, con la quale si approva il bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sul PSR, sottomisura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole";

Richiamata la precedente deliberazione n. 627 del 1 agosto 2017 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione, successivamente sottoscritto, tra la Regione Liguria e la Regione Marche per l’utilizzo del SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) per la gestione delle misure ad investimento del PSR della Regione Liguria;

Richiamata la precedente deliberazione n.924 del 17 novembre 2017 con la quale sono stati riaperti i termini del bando approvato con DGR 431/2017;

Atteso che:

- il bando in questione riguarda tutto il residuo periodo di programmazione fino al 2020, disponendo l’apertura di 4 fasce temporali per la presentazione delle domande di sostegno;
- veniva disposto che le procedure di presentazione delle domande di sostegno fossero secondo il sistema a sportello a fasce ad aperture programmate;
- nel paragrafo “Presentazione delle domande” si fa riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento al Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Considerato che per una la valutazione dell’ efficacia dei criteri di selezione si è proceduto alla consultazione del Comitato di Sorveglianza e che tale Comitato si è espresso favorevolmente in merito alla modifica del peso relativo dei vari criteri tra cui anche quello della misura 6.4;

Ritenuto pertanto necessario:

- Modificare, al fine di facilitare l’accesso al bando, per le successive fasce di apertura dello stesso il peso relativo ai criteri di selezione;

- Disporre che la presentazione delle domande di sostegno per le prossime fasce di apertura tramite il SIAR e con modalità a graduatoria anziché “a sportello”;
- Fornire chiarimenti su alcuni requisiti e criteri di selezione;

Ritenuto opportuno, al fine di fornire un testo unico e coordinato e fatti salvi gli effetti derivanti dalla prima fascia temporale di apertura e quant'altro stabilito con la deliberazione n. 431/2017, integrare tutte le modifiche sopra esposte in un nuovo testo di bando per le fasce di apertura che ancora residuano e meglio precisate di seguito:

Fasce: Date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per la fascia EURO
15 gennaio 2018 - 15 marzo 2018	2.000.000,00
15 gennaio 2019 - 15 marzo 2019	1.000.000,00
15 gennaio 2020 - 16 marzo 2020	1.000.000,00

Ritenuto di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR:

- a. di modificare le date di apertura e chiusura della presentazione delle domande, per eventuali motivate esigenze, anche connesse alla funzionalità del SIAR;
- b. di allocare sulla fascia successiva di apertura le eventuali economie generate a conclusione della fase di presentazione delle domande di sostegno, a conclusione della fase di redazione della graduatoria delle domande di sostegno e a conclusione della fase di istruttoria delle domande di pagamento di saldo finale

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi meglio precisati in premessa, le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.4 del PSR: "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"; di cui al documento "Allegato A - sottomisura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"; che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
 - a. di modificare le date di cui al punto 3, per eventuali motivate esigenze, anche connesse alla funzionalità del SIAR;
 - b. di allocare sulla fascia successiva di apertura le eventuali economie generate a conclusione della fase di presentazione delle domande di sostegno, a conclusione della fase di redazione della graduatoria delle domande di sostegno e a conclusione della fase di istruttoria delle domande di pagamento di saldo finale
3. Di stabilire che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano alle seguenti fasce di apertura residue e sostituiscono per tali fasce le disposizioni già adottate con DGR 431/2017:

Fasce: Date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per la fascia EURO
15 gennaio 2018 - 15 marzo 2018	2.000.000,00
15 gennaio 2019 - 15 marzo 2019	1.000.000,00
15 gennaio 2020 - 16 marzo 2020	1.000.000,00

4. Di confermare quant'altro disposto con la precedente deliberazione n. 431/2017 ivi compreso l'allegato B "individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione", che non sia in contrasto con le disposizioni recate dalla presente deliberazione;
5. Di fare salve ed immutate le condizioni stabilite con DGR 431/2017 e con DGR 924/2017 per quanto riguarda le domande presentate nella prima fascia di apertura del bando intercorsa tra il 26 giugno 2017 ed 3 luglio 2017 ed tra il 20 novembre 2017 ed il 28 dicembre 2017;
6. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale;
8. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Allegato A Sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, focus area 2.a

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020

Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, focus area 2.a.

La sottomisura 6.4 persegue l’obiettivo di:

- Incrementare il reddito aziendale;
- Contribuire alla sostenibilità economica delle imprese agricole;
- Creare o stabilizzare posti di lavoro all’interno delle aziende agricole.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria

Validità temporale e Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 4.000.000,00.

Le domande possono essere presentate esclusivamente fra le date di apertura e di chiusura riportate nelle fasce temporali di cui alla seguente tabella:

anno	Fasce date apertura e chiusura presentazione domande	Importi messi a disposizione
2018	15 gennaio - 15 marzo	2.000.000,00
2019	15 gennaio - 15 marzo	1.000.000,00
2020	15 gennaio - 16 marzo	1.000.000,00

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno di apertura fino alle ore 24 della data di chiusura sopra riportate. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall’Autorità di gestione.

Le domande concorrono esclusivamente alle risorse messe a bando per la fascia temporale in cui risultano presentate.

Ambito territoriale

Tutto il territorio regionale. Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria e riconducibili a una specifica unità tecnico economica (UTE), come definita dall’art. 1 comma 3 del DPR 503/1999, situata sul territorio della Liguria.

Campo di applicazione

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento delle seguenti attività extra-agricole:

- a) Attività agrituristiche così come definite dall’articolo 2 della Legge regionale 37/2007;

- b) Attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della “vita rurale” (fattorie didattiche).

Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art.19 del regolamento (UE) n.1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento.

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole dotate di partita IVA attiva con codice attività riferito all'attività agricola prevalente.

Il sostegno è limitato alle micro e alle piccole imprese.

I beneficiari devono dimostrare la prevalenza, in termini di tempo lavoro, dell'attività agricola rispetto a quelle extra-agricole indicate al paragrafo “campo di applicazione”.

Per le attività di cui alla lettera a) del paragrafo “campo di applicazione” i beneficiari:

1. Se sono imprese che già esercitano l'attività di agriturismo, e l'investimento richiesto non modifica l'attività in termini di giornate agrituristiche, le stesse devono essere iscritte alla Banca dati degli operatori agrituristici prevista dall'articolo 9 della Legge regionale 37/2007 in quanto tale iscrizione dimostra la prevalenza e la connessione dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica;
2. Se sono imprese già iscritte nella Banca dati sopra richiamata e l'investimento richiesto modifica l'attività in termini di giornate agrituristiche oppure sono imprese che non esercitano ancora l'attività agrituristica, deve essere preventivamente dimostrata la prevalenza e la connessione dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99. Il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, zootecnia, etc.), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erranee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99 sopra richiamato.

Investimenti ammissibili

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento delle seguenti attività extra-agricole:

- a) Attività agrituristiche così come definite dall'articolo 2 della Legge regionale 37/2007;
- b) Attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della “vita rurale” (fattorie didattiche).

1. Immobili:

1.1 per i campi di azione a), b):

1.1.1 adeguamento edilizio dei fabbricati da adibire alle extra agricole individuate al punto campo di azione lettere a), b):

1.1.1.a opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (Legge regionale 16/2008);

- 1.1.1.b realizzazione e/o adeguamenti degli impianti igienico sanitari e/o tecnologico funzionali. Per gli interventi che riguardano gli impianti termici deve essere prevista l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
- 1.2 per il campo di azione a):
 - 1.2.1 sistemazioni di aree esterne da destinare a piazzole per la sosta in spazi aperti di tende, roulotte e caravan;
 - 1.2.2 realizzazione di strutture sportive (le realizzazioni ad esempio: campo tiro con l'arco-campo di bocce- campo polivalente-percorso sportivo- piscina –maneggio-laghetto per pesca sportiva devono essere sempre dimensionate all'attività agrituristica esercitata dall'azienda nel rispetto delle vigenti normative);
 - 1.2.3 realizzazioni di percorsi sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola.
- 1.3 per i campi di azione a), b):
 - 1.3.1 creazione dei servizi igienici per gli agricampeggi e le fattorie didattiche (compresi i prefabbricati purché realizzati con materiali naturali).
- 1.4 per il campo di azione b):
 - 1.4.1 realizzazioni di percorsi didattici.

2. macchinari o attrezzature:

- 2.1 per tutti i campi di azione acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari e attrezzature (per le peculiarità di questi investimenti, fanno parte delle attrezzature gli arredamenti necessari per svolgere queste attività).

3. investimenti immateriali:

- 3.1 per tutti i campi di azione acquisto di programmi informatici;

Investimenti non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa, elencate a titolo esemplificativo:

- spese per acquisto di terreni;
- spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato;
- spese per opere di manutenzione ordinaria;
- spese per realizzazioni prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette di legno) ad eccezione degli investimenti previsti al punto 1.3.1;
- spese per la realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- spese per prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia);
- spese per realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura;
- spese per acquisti relativi a materiali di consumo;
- spese per acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora;
- spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- spese per acquisto di posateria e stoviglieria;
- spese per acquisto di quadri, stampe e riproduzioni in genere, sopramobili;
- spese per impianti di allarme e sorveglianza;
- spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- spese per interventi previsti da altre misure del Piano di Sviluppo Rurale;
- spese per interessi passivi;

spese per stipula di polizze fidejussorie;
spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse.

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al paragrafo precedente.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti:

Disposizioni generali:

1. La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti.
2. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa (valgono esclusivamente le spese connesse all'intervento);
3. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, valgono le disposizioni regionali approvate con DGR 1115/2016;
4. Come stabilito dalle disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00.
5. La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutti i titoli necessari ad attestare l'immediata eseguibilità, con la sola eccezione dell'attestazione relativa alla prevalenza e alla connessione dell'attività agricola con quella agrituristica, per la quale è sufficiente la presentazione della domanda, come meglio specificato nel paragrafo "domanda di sostegno". Nel caso fossero inserite nella domanda di sostegno dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata cantierabilità, così come stabilito al punto 3.2, paragrafo "Cantierabilità" della DGR 1115/2016, le necessarie autorizzazioni, concessioni e permessi devono essere prodotte all'ente istruttore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza della domanda stessa;
6. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali;

Disposizioni specifiche:

Gli investimenti sono ammissibili esclusivamente alle seguenti condizioni:

Gli investimenti destinati al miglioramento dell'ospitalità aziendale, ovvero per le aziende agrituristiche già in attività, sono ammissibili esclusivamente se migliorano la qualità dell'offerta turistica. Il miglioramento determinato dall'investimento deve comportare l'aumento del punteggio della classificazione degli agriturismi ai sensi dell'art.17 della DGR 1563/2014 già attribuita di almeno 5 punti per l'ospitalità in fabbricati e di 3 punti per l'ospitalità in spazi aperti.

Intensità del sostegno

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura 6.4 sono quelli riportati e specificati nella tabella sottostante.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio	note
Investimenti che creano nuovi posti di lavoro	5 punti per ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente full time) creato.	fino a 15 punti	Da mantenere per il periodo di vincolo decennale
Età del beneficiario	<ul style="list-style-type: none"> - da 18 anni a 25 anni = 30 punti - da 26 anni a 40 anni = 25 punti - da 41 anni a 50 anni = 20 punti - da 50 anni a 60 anni = 10 punti 61 anni e oltre = 5 punti	fino a 30 punti	
Investimenti realizzati nelle aree rurali C e D	<ul style="list-style-type: none"> - Aree C = 17 punti - Aree D = 27 punti 	fino a 27 punti	
Rapporto fra costi e benefici	In base alla domanda di sostegno, si calcola il rapporto tra fabbisogno in termini di investimenti e posti di lavoro mantenuti: <ul style="list-style-type: none"> - fino a 30.000 €/posto di lavoro = 28 punti - da 30.001 a 50.000 €/posto di lavoro = 25 punti - da 50.001 a 75.000 €/posto di lavoro = 20 punti - da 75.001 a 100.000 €/posto di lavoro = 15 punti - oltre 100.000 €/posto di lavoro = 8 punti 	fino a 28 punti	Per la durata del vincolo

Ai fini della valutazione del punteggio del primo criterio del presente bando, si stabilisce, in base a quanto disposto dall'art. 8 della Legge n.457 del 8 agosto 1972, che un posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente full-time) è pari ad almeno 180 giornate lavorative extra-agricole nell'azienda. Tali giornate di lavoro sono calcolate in base alla tabella C allegata alla DGR 1563/2014. Possono essere calcolate ai fini del punteggio anche frazioni dell'unità lavorative così come sopra definite.

Ai fini della valutazione del punteggio del quarto criterio del presente bando, si considerano tra i posti di lavoro mantenuti quelli già esistenti nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno che hanno una posizione contributiva attiva all'INPS nel settore agricolo. I nuovi posti di lavoro vengono altresì considerati secondo il calcolo riportato per il criterio 1.

Per quanto riguarda l'età del beneficiario se si tratta di società fisiche o di capitali in cui le quote societarie siano paritarie, si deve fare la media dell'età dei soci; nel caso in cui i soci

abbiano percentuali diverse della società bisogna tenere conto sia dell'età dei soci che delle quote da questi detenute della società.

Saranno escluse dall'aiuto le domande con un punteggio totale inferiore a 30 punti.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, la Regione procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (30 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Presentazione delle domande

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR (www.siarliguria.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande devono pertanto essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del richiedente secondo gli standard utilizzati dal SIAR pena la non ricevibilità delle stesse. Il protocollo attribuito elettronicamente ed in maniera automatica dal SIAR fa fede per la data e l'ora di presentazione ed è l'unico che ha valenza ai fini del presente atto.

Il richiedente, deve obbligatoriamente indicare nelle domande, a pena di non ricevibilità delle stesse, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAR può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

Domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono pena la non ammissione degli stessi interventi. Fanno eccezione le spese generali e tecniche connesse all'operazione che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa.

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa o del singolo intervento contenuto al suo interno, di tutta la documentazione di seguito elencata che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa:

1. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, tubature, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio;
2. copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e quant'altro necessario per attestare l'immediata cantierabilità ed eseguibilità delle opere previste ovvero dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata cantierabilità, così come stabilito al paragrafo cantierabilità della DGR 1115/2016. Nel caso fossero inserite nella domanda di sostegno le dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata cantierabilità, le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi preventivi devono essere prodotte all'ente istruttore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza della domanda stessa;
3. cronoprogramma, con indicato i tempi di realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
4. nel caso di opere: computo metrico estimativo basato su un prezzario di riferimento come stabilito dalla DGR 1115/2016;
5. nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: per ciascun bene tre preventivi confrontabili, emessi da soggetti in effettiva concorrenza tra di loro, come stabilito dalla DGR 1115/2016;
6. parere espresso dal comitato di valutazione così come stabilito dalla DGR 1115/2016, nel caso in cui non fosse possibile adottare i criteri di valutazione della congruità della spesa indicati ai due precedenti punti;
7. relazioni tecniche e documentazioni specifiche legate alle diverse tipologie di attività e di investimenti come espressamente previsto dai paragrafi precedenti;
8. Per i beneficiari del campo di azione a) individuati al punto 2 del paragrafo Condizioni di ammissibilità, è necessario allegare il modulo 7 reperibile su Agriligurianet nella sezione modulistica attestante la prevalenza e la connessione dell'attività agricola su quella agrituristica. Tale modulo non va presentato qualora sia stato già fatto durante l'iter per il rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione dell'investimento.

Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso per singola fascia temporale, al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di tutte le domande risultate ammissibili per singola fascia temporale, redatta sulla base dei punteggi attribuiti dall'Ente istruttore in applicazione dei

criteri di selezione. A parità di punteggio prevale la domanda con la minore spesa ammessa.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Le domande ancora prive di copertura finanziaria dopo il completamento delle procedure di cui sopra sono decadute di diritto e archiviate.

Le eventuali variazioni in corso d'opera sono disciplinate dal paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016.

Nel caso in cui non essendoci varianti autorizzate si verifichi che l'intervento non è stato attuato correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50 %, il sostegno è revocato integralmente.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e conseguentemente dotata di atto di ammissione al sostegno valido.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto secondo le procedure stabilite da AGEA);
- di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad investimenti che determinino un lotto funzionale;
- di saldo finale al completamento dell'operazione. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali definito nello specifico allegato alla DGR 431/2017.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nella concessione;
- b. è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
- c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di ammissione al sostegno per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 18 mesi dalla data di ammissione al sostegno per le altre domande.
- d. Per l'attività di agriturismo deve essere stata presentata al SUAP la SCIA di inizio attività o la variazione della stessa. In ogni caso prima del pagamento il procedimento iniziato con la SCIA deve essere concluso positivamente;
- e. Per l'attività di fattoria didattica deve essere stata accettata dalla Regione la domanda di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche. Nel caso in cui l'attività di fattoria didattica sia svolta da un'azienda agrituristica, deve essere presentata e conclusa positivamente la SCIA di variazione dell'attività agrituristica.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, di tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. relazione tecnica richiedente che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di concessione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e/o variazioni apportate al progetto iniziale;
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella presentata all'ente competente per il rilascio del titolo edilizio;
3. nel caso di opere, computo metrico consuntivo, basato sullo stesso prezzario di riferimento utilizzato nella domanda di sostegno;
4. nel caso di acquisti di attrezzature, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile il numero di matricola;
5. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
6. fatture quietanzate provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e di quanto altro richiesto nella domanda di pagamento, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). La gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento devono essere quelli indicati al punto 3.15 della DGR 1115/2016.

Impegni e obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione delle domande di pagamento. La mancata presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall'atto di ammissione a finanziamento determina la decadenza dal sostegno e il recupero di eventuali somme già percepite, fatte salve le cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti europei).

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM 2490 del 25 gennaio 2017.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettate le condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:

1. Impegni previsti da programma di sviluppo rurale;
2. Altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione, dello Stato, ovvero previsti dal PSR, nonché altri requisiti e norme obbligatori.

Il richiedente è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno, a:

- Consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- Mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca parziale del sostegno, attraverso l'applicazione delle riduzioni previste dal Reg. UE 640/2014 e DM 2490 del 25.01.2017, a:

- Attuare correttamente gli investimenti ammessi al sostegno;
- Garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii;
- Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- Rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR;

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- Non cedere o rilocalizzare l'investimento al di fuori dell'area del programma;
- Non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di Attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto

della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR, sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020”.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.